Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2025/0052(COD)

7.11.2025

EMENDAMENTI
16 - 100

Progetto di relazione
Aurore Lalucq
(PE778.148v01-00)

Statistiche non finanziarie sugli immobili non residenziali

Proposta di regolamento
(COM(2025)0100 – 2025/0052(COD))

Emendamento 16
Jussi Saramo
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Le statistiche relative all'evoluzione dei mercati immobiliari sono essenziali per elaborare la politica economica e monetaria, monitorare il rischio sistemico e orientare l'elaborazione delle politiche macroprudenziali.	(1) Le statistiche relative all'evoluzione dei mercati immobiliari sono essenziali per elaborare la politica economica e monetaria, monitorare il rischio sistemico e orientare l'elaborazione delle politiche macroprudenziali. ***Le crisi finanziarie del passato hanno dimostrato che l'evoluzione dei mercati immobiliari può ripercuotersi sul sistema finanziario e incidere gravemente sull'economia reale.***

Or. en

Emendamento 17
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Nella sua relazione del 19 giugno 2025 dal titolo "Vulnerabilities in Non-bank Commercial Real Estate Investors" (Vulnerabilità degli investitori non bancari degli immobili non residenziali), il Consiglio per la stabilità finanziaria menziona le principali vulnerabilità derivanti dal settore immobiliare non residenziale. La relazione individua le restanti lacune in termini di dati che ostacolano il mandato delle autorità macroprudenziali.

Or. en

Emendamento 18
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Nella stessa raccomandazione del 2019 il CERS ha definito gli immobili non residenziali fisici come qualsiasi immobile produttivo di reddito, esistente o in fase di sviluppo, inclusi gli alloggi destinati alla locazione; ovvero gli immobili utilizzati dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, esistenti o in costruzione; che non siano classificati come immobili residenziali; e comprendenti l'edilizia sovvenzionata. Le definizioni contenute nel presente regolamento sono allineate a quelle raccomandate dal CERS nel 2019.	(6) Nella stessa raccomandazione del 2019 il CERS ha definito gli immobili non residenziali fisici come qualsiasi immobile produttivo di reddito, esistente o in fase di sviluppo, inclusi gli alloggi destinati alla locazione; ovvero gli immobili utilizzati dai proprietari per svolgere le proprie attività, finalità o operazioni, esistenti o in costruzione; che non siano classificati come immobili residenziali; e comprendenti l'edilizia sovvenzionata. Le definizioni contenute nel presente regolamento sono allineate a quelle raccomandate dal CERS nel 2019***, ad eccezione dell'edilizia sovvenzionata, che è esclusa dagli immobili non residenziali, come nella raccomandazione del CERS del 2016 e in linea con la relazione di Eurostat "Commercial property price indicators: sources, methods and issues" (Indicatori dei prezzi per gli immobili non residenziali: fonti, metodologie e problematiche)***.

Or. en

Emendamento 19
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) ***La Commissione (Eurostat) e gli istituti nazionali di statistica (INS), in stretta collaborazione con il CERS, hanno valutato la fattibilità degli*** indicatori	(7) ***In linea con la raccomandazione del CERS del 2019, dovrebbero essere raccolti*** indicatori relativi agli immobili non residenziali fisici, ossia l'indice dei

relativi agli immobili non residenziali fisici, ossia l'indice dei prezzi, l'indice delle locazioni, il tasso di rendimento delle locazioni, i tassi di sfitto e l'avvio dei lavori di costruzione***, raccomandati dal CERS***. ***È stata confermata la fattibilità della produzione dell'indice dei prezzi, dell'indice delle locazioni nonché dell'avvio e del completamento dei lavori di costruzione. A causa della disponibilità limitata di fonti di dati e della qualità insufficiente, gli indicatori relativi ai tassi di rendimento delle locazioni e ai tassi di sfitto non possono essere inclusi nel presente regolamento e dovrebbero continuare a essere sviluppati. Allo stesso tempo*** è stato aggiunto un altro indicatore importante relativo al valore delle operazioni immobiliari non residenziali.	prezzi, l'indice delle locazioni, il tasso di rendimento delle locazioni, i tassi di sfitto e l'avvio dei lavori di costruzione. È stato aggiunto un altro indicatore importante relativo al valore delle operazioni immobiliari non residenziali.

Or. en

Motivazione

Poiché gli indicatori del tasso di rendimento delle locazioni e dei tassi di sfitto erano già stati inclusi nella raccomandazione del CERS del 2016, unitamente agli altri indicatori, essi dovrebbero essere richiesti a decorrere dall'entrata in applicazione del presente regolamento.

Emendamento 20
Stefan Berger

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) La Commissione (Eurostat) e gli istituti nazionali di statistica (INS), in stretta collaborazione con il CERS, hanno valutato la fattibilità degli indicatori relativi agli immobili non residenziali fisici, ossia l'indice dei prezzi, l'indice delle locazioni, il tasso di rendimento delle locazioni, i tassi di sfitto e l'avvio dei lavori di costruzione, raccomandati dal CERS. È stata confermata la fattibilità della produzione dell'indice dei prezzi, dell'indice delle locazioni nonché	(7) La Commissione (Eurostat) e gli istituti nazionali di statistica (INS), in stretta collaborazione con il CERS, hanno valutato la fattibilità degli indicatori relativi agli immobili non residenziali fisici, ossia l'indice dei prezzi, l'indice delle locazioni, il tasso di rendimento delle locazioni, i tassi di sfitto e l'avvio dei lavori di costruzione, raccomandati dal CERS. È stata confermata la fattibilità della produzione dell'indice dei prezzi, dell'indice delle locazioni nonché

dell'avvio e del completamento dei lavori di costruzione. A causa della disponibilità limitata di fonti di dati e della qualità insufficiente, gli indicatori relativi ai tassi di rendimento delle locazioni e ai tassi di sfitto non possono essere inclusi nel presente regolamento ***e dovrebbero continuare a essere sviluppati***. Allo stesso tempo è stato aggiunto un altro indicatore importante relativo al valore delle operazioni immobiliari non residenziali.	dell'avvio e del completamento dei lavori di costruzione. A causa della disponibilità limitata di fonti di dati e della qualità insufficiente, gli indicatori relativi ai tassi di rendimento delle locazioni e ai tassi di sfitto non possono essere inclusi nel presente regolamento. Allo stesso tempo è stato aggiunto un altro indicatore importante relativo al valore delle operazioni immobiliari non residenziali.

Or. de

Emendamento 21
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) La Commissione (Eurostat) e gli istituti nazionali di statistica (INS), in stretta collaborazione con il CERS, hanno valutato la fattibilità degli indicatori relativi agli immobili non residenziali fisici, ossia l'indice dei prezzi, l'indice delle locazioni, il tasso di rendimento delle locazioni, i tassi di sfitto e l'avvio dei lavori di costruzione, raccomandati dal CERS. È stata confermata la fattibilità della produzione dell'indice dei prezzi, dell'indice delle locazioni nonché dell'avvio e del completamento dei lavori di costruzione. A causa della disponibilità limitata di fonti di dati e della qualità insufficiente, gli indicatori relativi ai tassi di rendimento delle locazioni e ai tassi di sfitto non possono essere inclusi nel presente regolamento ***e dovrebbero continuare a essere sviluppati***. Allo stesso tempo è stato aggiunto un altro indicatore importante relativo al valore delle operazioni immobiliari non residenziali.	(7) La Commissione (Eurostat) e gli istituti nazionali di statistica (INS), in stretta collaborazione con il CERS, hanno valutato la fattibilità degli indicatori relativi agli immobili non residenziali fisici, ossia l'indice dei prezzi, l'indice delle locazioni, il tasso di rendimento delle locazioni, i tassi di sfitto e l'avvio dei lavori di costruzione, raccomandati dal CERS. È stata confermata la fattibilità della produzione dell'indice dei prezzi, dell'indice delle locazioni nonché dell'avvio e del completamento dei lavori di costruzione. A causa della disponibilità limitata di fonti di dati e della qualità insufficiente, gli indicatori relativi ai tassi di rendimento delle locazioni e ai tassi di sfitto non possono essere inclusi nel presente regolamento. Allo stesso tempo è stato aggiunto un altro indicatore importante relativo al valore delle operazioni immobiliari non residenziali.

Or. de

Emendamento 22
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) La Commissione (Eurostat) e gli istituti nazionali di statistica (INS), in stretta collaborazione con il CERS, hanno valutato la fattibilità degli indicatori relativi agli immobili non residenziali fisici, ossia l'indice dei prezzi, l'indice delle locazioni, il tasso di rendimento delle locazioni, i tassi di sfitto e l'avvio dei lavori di costruzione, raccomandati dal CERS. È stata confermata la fattibilità della produzione dell'indice dei prezzi, dell'indice delle locazioni nonché dell'avvio e del completamento dei lavori di costruzione. A causa della disponibilità limitata di fonti di dati e della qualità insufficiente, gli indicatori relativi ai tassi di rendimento delle locazioni e ai tassi di sfitto non possono essere inclusi nel presente regolamento e dovrebbero continuare a essere sviluppati. Allo stesso tempo è stato aggiunto un altro indicatore importante relativo al valore delle operazioni immobiliari non residenziali.	(7) La Commissione (Eurostat) e gli istituti nazionali di statistica (INS), in stretta collaborazione con il CERS, hanno valutato la fattibilità degli indicatori relativi agli immobili non residenziali fisici, ossia l'indice dei prezzi, l'indice delle locazioni, il tasso di rendimento delle locazioni, i tassi di sfitto e l'avvio dei lavori di costruzione, raccomandati dal CERS. È stata confermata***, per alcuni Stati membri,*** la fattibilità della produzione dell'indice dei prezzi, dell'indice delle locazioni nonché dell'avvio e del completamento dei lavori di costruzione. A causa della disponibilità limitata di fonti di dati e della qualità insufficiente, gli indicatori relativi ai tassi di rendimento delle locazioni e ai tassi di sfitto non possono essere inclusi nel presente regolamento e dovrebbero continuare a essere sviluppati. Allo stesso tempo è stato aggiunto un altro indicatore importante relativo al valore delle operazioni immobiliari non residenziali.

Or. en

Emendamento 23
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Gli INS e la Commissione (Eurostat) dovrebbero inoltre avere il diritto di consultare e utilizzare nuove fonti di dati, compresi i dati detenuti da	***soppresso***

privati, a fini statistici, conformemente all'articolo 17 ter del regolamento (CE) n. 223/2009, modificato dal regolamento (UE) 2024/3018. Su richiesta, un soggetto privato titolare dei dati dovrebbe mettere gratuitamente a disposizione degli INS o della Commissione (Eurostat) i dati e i metadati pertinenti se i dati richiesti sono strettamente necessari per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee non finanziarie sugli immobili non residenziali e non possono essere ottenuti con altri mezzi o il loro riutilizzo comporterà una notevole riduzione dell'onere di risposta a carico dei titolari dei dati e di altre imprese.

Or. en

Emendamento 24
Stefan Berger

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Gli INS e la Commissione (Eurostat) dovrebbero inoltre avere il diritto di consultare e utilizzare nuove fonti di dati, compresi i dati detenuti da privati, a fini statistici, conformemente all'articolo 17 ter del regolamento (CE) ***n. 223/2009***, modificato dal regolamento (UE) 2024/3018. Su richiesta, un soggetto privato titolare dei dati dovrebbe mettere gratuitamente a disposizione degli INS o della Commissione (Eurostat) i dati e i metadati pertinenti se i dati richiesti sono strettamente necessari per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee non finanziarie sugli immobili non residenziali e non possono essere ottenuti con altri mezzi o il loro riutilizzo comporterà una notevole riduzione dell'onere di risposta a carico dei titolari dei dati e di altre imprese.	(10) Gli INS e la Commissione (Eurostat) dovrebbero inoltre avere il diritto di consultare e utilizzare nuove fonti di dati, compresi i dati detenuti da privati, a fini statistici, conformemente all'articolo 17 ter del regolamento (CE) ***n. 223/2009***, modificato dal regolamento (UE) 2024/3018. Su richiesta, un soggetto privato titolare dei dati dovrebbe mettere gratuitamente a disposizione degli INS o della Commissione (Eurostat) i dati e i metadati pertinenti se i dati richiesti sono strettamente necessari per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee non finanziarie sugli immobili non residenziali e non possono essere ottenuti con altri mezzi o il loro riutilizzo comporterà una notevole riduzione dell'onere di risposta a carico dei titolari dei dati e di altre imprese. ***Nell'esercizio del loro diritto di richiedere dati ai***

soggetti privati titolari dei dati, gli istituti nazionali di statistica e la Commissione dovrebbero garantire che ciò non imponga un onere economico eccessivo alle imprese e alle associazioni.

Or. de

Emendamento 25
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Gli INS e la Commissione (Eurostat) dovrebbero inoltre avere il diritto di consultare e utilizzare nuove fonti di dati, compresi i dati detenuti da privati, a fini statistici, conformemente all'articolo 17 ter del regolamento (CE) ***n. 223/2009***, modificato dal regolamento (UE) 2024/3018. Su richiesta, un soggetto privato titolare dei dati dovrebbe mettere gratuitamente a disposizione degli INS o della Commissione (Eurostat) i dati e i metadati pertinenti se i dati richiesti sono strettamente necessari per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee non finanziarie sugli immobili non residenziali e non possono essere ottenuti con altri mezzi o il loro riutilizzo comporterà una notevole riduzione dell'onere di risposta a carico dei titolari dei dati e di altre imprese.	(10) Gli INS e la Commissione (Eurostat) dovrebbero inoltre avere il diritto di consultare e utilizzare nuove fonti di dati, compresi i dati detenuti da privati, a fini statistici, conformemente all'articolo 17 ter del regolamento (CE) ***n. 223/2009***, modificato dal regolamento (UE) 2024/3018. Su richiesta, un soggetto privato titolare dei dati dovrebbe mettere gratuitamente a disposizione degli INS o della Commissione (Eurostat) i dati e i metadati pertinenti se i dati richiesti sono strettamente necessari per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee non finanziarie sugli immobili non residenziali e non possono essere ottenuti con altri mezzi o il loro riutilizzo comporterà una notevole riduzione dell'onere di risposta a carico dei titolari dei dati e di altre imprese. ***Il diritto degli istituti nazionali di statistica e della Commissione di richiedere dati ai soggetti privati titolari dei dati non dovrebbe imporre un onere economico sproporzionato alle imprese o alle associazioni.***

Or. de

Emendamento 26

Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di modificare l'elenco delle variabili di cui all'allegato I. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016([8]). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	***soppresso***

[8] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. en

Emendamento 27
Stefan Berger

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al fine di ***tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo***	(16) Al fine di ***garantire un quadro normativo stabile e trasparente per i requisiti statistici di cui al presente regolamento, gli adeguamenti*** delle

290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di modificare l'elenco delle variabili di cui all'allegato I***. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016([8]). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti*** della ***Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati***.

variabili di cui all'allegato I ***possono essere effettuati solo mediante una modifica del presente regolamento nel quadro*** della ***procedura legislativa ordinaria. Gli atti di esecuzione dovrebbero limitarsi esclusivamente a dettagli tecnici che non comportino obblighi di comunicazione nuovi o estesi***.

[8] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. de

Emendamento 28
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al fine di ***tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di modificare l'elenco delle*** variabili di cui all'allegato I***. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016([8]). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli***	(16) Al fine di ***garantire che i requisiti statistici di cui al presente regolamento siano basati su un quadro normativo stabile e trasparente, le*** variabili di cui all'allegato I ***possono essere adattate solo mediante una modifica del presente regolamento nel quadro*** della ***procedura legislativa ordinaria. Gli atti di esecuzione dovrebbero riguardare esclusivamente dettagli tecnici che non comportino obblighi di comunicazione nuovi o estesi***.

atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della ***Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati***.	

[8] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. de

Emendamento 29
Stefan Berger

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda i dettagli delle variabili così come il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza e la procedura per lo scambio di dati riservati, le modalità pratiche per la trasmissione, il contenuto e i termini per la trasmissione delle relazioni sulla qualità e sui metadati, le norme per la trasmissione di dati e di metadati e le deroghe alle prescrizioni del presente regolamento o agli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio([9]).	***soppresso***

[9] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Or. de

Emendamento 30
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento ***per quanto riguarda i*** dettagli ***delle variabili così come il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza e la procedura per lo scambio di dati riservati,*** le modalità pratiche ***per la trasmissione, il contenuto e i termini per la*** trasmissione delle ***relazioni sulla qualità e sui metadati, le norme per la trasmissione di dati e di metadati e le*** deroghe alle prescrizioni del presente regolamento ***o agli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso***. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio***(***[9]***)***.	(17) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento***. Tali atti di esecuzione dovrebbero riguardare esclusivamente*** dettagli ***tecnici e*** le modalità pratiche ***necessari per l'applicazione del presente regolamento, quali la definizione dei formati, delle procedure di*** trasmissione ***dei dati,*** delle ***misure di sicurezza o delle specifiche tecniche, compresa la definizione delle*** deroghe alle prescrizioni del presente regolamento***. Non dovrebbero giustificare obblighi di comunicazione nuovi o estesi per gli Stati membri o i fornitori di dati***. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[9].
[9] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.	[9] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Or. de

Emendamento 31
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Qualora l'applicazione del presente regolamento o degli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso richieda importanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato	***soppresso***

membro, la Commissione dovrebbe poter concedere, in casi debitamente giustificati, deroghe allo Stato membro interessato. Tali deroghe dovrebbero essere temporanee e concesse per una durata massima di tre anni. La Commissione dovrebbe fornire un sostegno agli Stati membri interessati nei loro sforzi volti a effettuare gli adeguamenti richiesti dei loro sistemi statistici, affinché si ponga termine quanto prima alle deroghe.

Or. en

Emendamento 32
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Qualora l'applicazione del presente regolamento ***o degli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso*** richieda ***importanti*** adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe poter concedere, in casi debitamente giustificati, deroghe allo Stato membro interessato. Tali deroghe dovrebbero essere temporanee e concesse per una durata massima di ***tre*** anni. La Commissione dovrebbe fornire un sostegno agli Stati membri interessati nei loro sforzi volti a effettuare gli adeguamenti richiesti dei loro sistemi statistici, affinché si ponga termine quanto prima alle deroghe.	(18) Qualora l'applicazione del presente regolamento richieda ***notevoli*** adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro***, in particolare nei casi in cui parti sostanziali delle procedure amministrative necessarie per la raccolta dei dati non siano ancora digitalizzate***, la Commissione dovrebbe poter concedere, in casi debitamente giustificati, deroghe allo Stato membro interessato. Tali deroghe dovrebbero essere temporanee e concesse per una durata massima di ***cinque*** anni. La Commissione dovrebbe fornire un sostegno agli Stati membri interessati nei loro sforzi volti a effettuare gli adeguamenti richiesti dei loro sistemi statistici, affinché si ponga termine quanto prima alle deroghe.

Or. de

Emendamento 33
Stefan Berger

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Qualora l'applicazione del presente regolamento ***o degli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso*** richieda ***importanti*** adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe poter concedere, in casi debitamente giustificati, deroghe allo Stato membro interessato. Tali deroghe dovrebbero essere temporanee e concesse per una durata massima di ***tre*** anni. La Commissione dovrebbe fornire un sostegno agli Stati membri interessati nei loro sforzi volti a effettuare gli adeguamenti richiesti dei loro sistemi statistici, affinché si ponga termine quanto prima alle deroghe.	(18) Qualora l'applicazione del presente regolamento richieda adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe poter concedere, in casi debitamente giustificati, deroghe allo Stato membro interessato. Tali deroghe dovrebbero essere temporanee e concesse per una durata massima di ***cinque*** anni. La Commissione dovrebbe fornire un sostegno agli Stati membri interessati nei loro sforzi volti a effettuare gli adeguamenti richiesti dei loro sistemi statistici, affinché si ponga termine quanto prima alle deroghe.

Or. de

Emendamento 34
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) un immobile appartenente all'edilizia sovvenzionata;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Gli immobili utilizzati in attività non di mercato, come nel caso dell'edilizia sovvenzionata, non dovrebbero essere inclusi nelle statistiche sugli immobili non residenziali. Ciò è in linea con la relazione di Eurostat "Commercial property price indicators: sources, methods and issues" (Indicatori dei prezzi per gli immobili non residenziali: fonti, metodologie e problematiche).

Emendamento 35
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) "edilizia sovvenzionata": qualsiasi immobile residenziale acquisito, posseduto o gestito da una persona giuridica principalmente destinato alla concessione in locazione, in particolare a cittadini svantaggiati o a gruppi sociali più svantaggiati a canoni di locazione inferiori a quelli di mercato, conformemente a norme specifiche anziché a meccanismi di mercato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 36
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per la produzione delle statistiche richieste a norma del presente regolamento, gli Stati membri ***si adoperano per utilizzare quanto più possibile*** i dati amministrativi ***al fine di ridurre l'onere di risposta***.	Per la produzione delle statistiche richieste a norma del presente regolamento, gli Stati membri ***utilizzano esclusivamente*** i dati amministrativi ***esistenti***.

Or. en

Emendamento 37
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

Quando i dati amministrativi non consentono la produzione di statistiche che soddisfino le prescrizioni in materia di qualità di cui all'articolo 6 del presente regolamento, gli Stati membri possono utilizzare in aggiunta altre fonti di dati pertinenti, tra cui indagini e dati provenienti da soggetti privati titolari dei dati, nonché metodi scientificamente validi, ben documentati e accessibili al pubblico o approcci innovativi, evitando nel contempo oneri eccessivi per i rispondenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 38
Stefan Berger

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando i dati amministrativi non consentono la produzione di statistiche che soddisfino le prescrizioni in materia di qualità di cui all'articolo 6 del presente regolamento, gli Stati membri possono utilizzare in aggiunta altre fonti di dati pertinenti, tra cui indagini e dati provenienti da soggetti privati titolari dei dati, nonché metodi scientificamente validi, ben documentati e accessibili al pubblico o approcci innovativi, evitando nel contempo oneri eccessivi per i rispondenti.	Quando i dati amministrativi non consentono la produzione di statistiche che soddisfino le prescrizioni in materia di qualità di cui all'articolo 6 del presente regolamento, gli Stati membri possono utilizzare in aggiunta altre fonti di dati pertinenti, tra cui indagini e dati provenienti da soggetti privati titolari dei dati, nonché metodi scientificamente validi, ben documentati e accessibili al pubblico o approcci innovativi, evitando nel contempo oneri eccessivi ***o costi economici sproporzionati*** per i rispondenti.

Or. de

Emendamento 39
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le informazioni necessarie per produrre statistiche non finanziarie sugli immobili non residenziali sono ottenute dalle unità statistiche di cui al regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, dai titolari dei dati amministrativi***, dai soggetti privati titolari dei dati*** o da altre fonti, a condizione che i risultati soddisfino i criteri di qualità di cui all'articolo 6 del presente regolamento.	1. Le informazioni necessarie per produrre statistiche non finanziarie sugli immobili non residenziali sono ottenute dalle unità statistiche di cui al regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, dai titolari dei dati amministrativi o da altre fonti, a condizione che i risultati soddisfino i criteri di qualità di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 40
Jussi Saramo
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le unità statistiche che forniscono informazioni sugli immobili non residenziali collaborano alla rilevazione o alla fornitura di informazioni come richiesto. Le unità statistiche forniscono informazioni tempestive, accurate e complete necessarie per la produzione delle statistiche di cui al presente regolamento. Le unità statistiche forniscono tali informazioni alle autorità statistiche nazionali responsabili della compilazione delle statistiche non finanziarie sugli immobili non residenziali.	2. Le unità statistiche che forniscono informazioni sugli immobili non residenziali collaborano alla rilevazione o alla fornitura di informazioni come richiesto. Le unità statistiche forniscono informazioni tempestive, accurate e complete necessarie per la produzione delle statistiche di cui al presente regolamento. Le unità statistiche forniscono tali informazioni alle autorità statistiche nazionali responsabili della compilazione delle statistiche non finanziarie sugli immobili non residenziali. ***Le informazioni sono fornite in formato elettronico e leggibile meccanicamente.***

Or. en

Motivazione

I dati dovrebbero essere forniti in formato elettronico e leggibile meccanicamente per garantire l'interoperabilità e facilitare l'uso automatizzato.

Emendamento 41
Jussi Saramo
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Su richiesta delle autorità statistiche nazionali responsabili della compilazione delle statistiche non finanziarie sugli immobili non residenziali, le unità statistiche forniscono, ove disponibili, registrazioni elettroniche delle operazioni al livello di dettaglio necessario per produrre statistiche non finanziarie sugli immobili non residenziali.	3. Su richiesta delle autorità statistiche nazionali responsabili della compilazione delle statistiche non finanziarie sugli immobili non residenziali, le unità statistiche forniscono, ove disponibili, registrazioni elettroniche ***e leggibili meccanicamente*** delle operazioni al livello di dettaglio necessario per produrre statistiche non finanziarie sugli immobili non residenziali.

Or. en

Motivazione

I dati dovrebbero essere forniti in un formato leggibile meccanicamente (non solo "elettronico") per garantire l'interoperabilità e facilitare l'uso automatizzato.

Emendamento 42
Stefan Berger

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Agli INS e alle altre autorità statistiche nazionali è consentito consultare, utilizzare e integrare gratuitamente i dati e i metadati pertinenti provenienti da fonti di dati, banche dati o sistemi di interoperabilità amministrativi o qualsiasi dato pertinente e necessario, in modo tempestivo e con una frequenza e granularità sufficienti ai fini dello sviluppo***,*** della produzione ***e della diffusione*** di statistiche europee non finanziarie sugli immobili non residenziali, conformemente all'articolo 17 bis del regolamento (CE) n.	4. Agli INS e alle altre autorità statistiche nazionali è consentito consultare, utilizzare e integrare gratuitamente i dati e i metadati pertinenti provenienti da fonti di dati, banche dati o sistemi di interoperabilità amministrativi o qualsiasi dato pertinente e necessario, in modo tempestivo e con una frequenza e granularità sufficienti ai fini dello sviluppo ***e*** della produzione di statistiche europee non finanziarie sugli immobili non residenziali, conformemente all'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009.

223/2009. L'accesso a tali dati e metadati da parte delle autorità statistiche nazionali responsabili della compilazione delle statistiche non finanziarie sugli immobili non residenziali è limitato ai dati amministrativi dei rispettivi sistemi di amministrazione pubblica.

L'accesso a tali dati e metadati da parte delle autorità statistiche nazionali responsabili della compilazione delle statistiche non finanziarie sugli immobili non residenziali è limitato ai dati amministrativi dei rispettivi sistemi di amministrazione pubblica.

Or. de

Emendamento 43
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Un INS o la Commissione (Eurostat) può chiedere a un soggetto privato titolare dei dati di rendere disponibili gratuitamente i dati e i metadati pertinenti se i dati richiesti sono strettamente necessari per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee e non possono essere ottenuti con altri mezzi o il loro riutilizzo comporterà una notevole riduzione dell'onere di risposta a carico dei titolari dei dati e di altre imprese, conformemente all'articolo 17 ter del regolamento (CE) n. 223/2009.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 44
Stefan Berger

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Un INS o la Commissione (Eurostat) può chiedere a un soggetto privato titolare dei dati di rendere disponibili gratuitamente i dati e i metadati	5. Un INS o la Commissione (Eurostat) può chiedere a un soggetto privato titolare dei dati di rendere disponibili gratuitamente i dati e i metadati

pertinenti se i dati richiesti sono strettamente necessari per lo sviluppo**,** la produzione ***e la diffusione*** di statistiche europee e non possono essere ottenuti con altri mezzi o il loro riutilizzo comporterà una notevole riduzione dell'onere di risposta a carico dei titolari dei dati e di altre imprese, conformemente all'articolo 17 ter del regolamento (CE) n. 223/2009.	pertinenti se i dati richiesti sono strettamente necessari per lo sviluppo ***e*** la produzione di statistiche europee e non possono essere ottenuti con altri mezzi o il loro riutilizzo comporterà una notevole riduzione dell'onere di risposta a carico dei titolari dei dati e di altre imprese, conformemente all'articolo 17 ter del regolamento (CE) n. 223/2009. ***Il trasferimento, la pubblicazione o qualsiasi altro uso di dati e metadati ricevuti da soggetti privati titolari dei dati, al di fuori delle competenze di un ufficio statistico nazionale (INS) o della Commissione (Eurostat), è subordinato all'esplicito consenso scritto del pertinente soggetto privato titolare dei dati.***

Or. de

Emendamento 45
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Un INS o la Commissione (Eurostat) può chiedere a un soggetto privato titolare dei dati di rendere disponibili gratuitamente i dati e i metadati pertinenti se i dati richiesti sono strettamente necessari per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee e non possono essere ottenuti con altri mezzi o il loro riutilizzo comporterà una notevole riduzione dell'onere di risposta a carico dei titolari dei dati e di altre imprese, conformemente all'articolo 17 ter del regolamento (CE) n. 223/2009.	5. Un INS o la Commissione (Eurostat) può chiedere a un soggetto privato titolare dei dati di rendere disponibili gratuitamente i dati e i metadati pertinenti se i dati richiesti sono strettamente necessari per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee e non possono essere ottenuti con altri mezzi o il loro riutilizzo comporterà una notevole riduzione dell'onere di risposta a carico dei titolari dei dati e di altre imprese, conformemente all'articolo 17 ter del regolamento (CE) n. 223/2009. ***Il diritto degli istituti nazionali di statistica e della Commissione di richiedere dati ai soggetti privati titolari dei dati non può imporre un onere economico sproporzionato alle imprese o alle associazioni.***

Or. de

Emendamento 46
Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri compilano e trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati relativi a ciascuna variabile di cui al paragrafo 1.	2. Gli Stati membri compilano e trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati relativi a ciascuna variabile di cui al paragrafo 1. ***Gli Stati membri con un mercato immobiliare non residenziale di piccole dimensioni compilano tali dati su base annuale.***

Or. en

Emendamento 47
Irene Tinagli

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri compilano e trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati relativi a ciascuna variabile di cui al paragrafo 1.	2. Gli Stati membri compilano e trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati relativi a ciascuna variabile di cui al paragrafo 1. ***I dati sono trasmessi al livello NUTS 3, qualora disponibili, e in ogni caso al livello NUTS 2.***

Or. en

Emendamento 48
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri compilano e trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati relativi a ciascuna variabile di cui al paragrafo 1.	2. Gli Stati membri compilano e trasmettono alla Commissione (Eurostat)***, almeno su base trimestrale,*** i dati relativi a ciascuna variabile di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 49
Stefan Berger

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri compilano e trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati relativi a ciascuna variabile di cui al paragrafo 1.	2. Gli Stati membri compilano e trasmettono alla Commissione (Eurostat) ***annualmente*** i dati relativi a ciascuna variabile di cui al paragrafo 1.

Or. de

Emendamento 50
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri compilano e trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati relativi a ciascuna variabile di cui al paragrafo 1.	2. Gli Stati membri compilano e trasmettono alla Commissione (Eurostat) ***annualmente*** i dati relativi a ciascuna variabile di cui al paragrafo 1.

Or. de

Emendamento 51
Stefan Berger

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 al fine di modificare l'elenco delle variabili di cui all'allegato.	***soppresso***

Or. de

Emendamento 52
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 al fine di modificare l'elenco delle variabili di cui all'allegato.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Ciò dovrebbe essere una prerogativa del colegislatore.

Emendamento 53
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 al fine di modificare l'elenco delle*** variabili di cui all'allegato.	3. ***Le*** variabili di cui all'allegato ***I sono stabilite in via definitiva nel presente regolamento***.

Or. de

Emendamento 54
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nell'esercizio del potere di adottare atti delegati, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri o dei costi a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Al fine di valutare il costo, l'onere e la fattibilità di eventuali nuovi requisiti in materia di dati, anche rendendo obbligatori i requisiti volontari esistenti in materia di dati, sono effettuati studi pilota conformemente all'articolo 7 e i loro risultati sono debitamente valutati e presi in considerazione prima dell'adozione dell'atto delegato. L'introduzione di nuove variabili è possibile solo se gli studi pilota dimostrano che la loro raccolta è fattibile in tutti gli Stati membri. Gli studi pilota di cui al presente paragrafo sono finanziati conformemente all'articolo 8.

Or. en

Emendamento 55
Stefan Berger

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Le variabili di cui all'allegato I sono stabilite in via definitiva nel presente regolamento. Le modifiche possono essere apportate esclusivamente nel quadro della procedura legislativa ordinaria. Gli atti di esecuzione riguardano esclusivamente dettagli tecnici che non giustifichino

obblighi di comunicazione nuovi o estesi.

Or. de

Emendamento 56
Stefan Berger

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare i seguenti elementi dei dati da trasmettere, le rispettive definizioni tecniche e le semplificazioni:	***soppresso***
(a) unità di misura;	
(b) popolazione statistica;	
(c) classificazioni e disaggregazioni;	
(d) elaborazione degli indici;	
(e) uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità;	
(f) periodo di riferimento;	
(g) termine per la trasmissione dei dati;	
(h) primo periodo di riferimento.	

Or. de

Emendamento 57
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare i seguenti elementi dei dati da trasmettere, le rispettive definizioni tecniche e le semplificazioni:	***soppresso***

(a) unità di misura;

(b) popolazione statistica;

(c) classificazioni e disaggregazioni;

(d) elaborazione degli indici;

(e) uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità;

(f) periodo di riferimento;

(g) termine per la trasmissione dei dati;

(h) primo periodo di riferimento.

Or. de

Emendamento 58
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione ***può***, mediante atti di esecuzione, ***specificare*** i seguenti elementi dei dati da trasmettere, le rispettive definizioni tecniche e le semplificazioni:	4. La Commissione ***specifica***, mediante atti di esecuzione, i seguenti elementi dei dati da trasmettere, le rispettive definizioni tecniche e le semplificazioni:

Or. en

Emendamento 59
Stefan Berger

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) unità di misura;	***soppresso***

Or. de

Emendamento 60
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) unità di misura;	***soppresso***

Or. de

Emendamento 61
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) popolazione statistica;	***soppresso***

Or. de

Emendamento 62
Stefan Berger

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) popolazione statistica;	***soppresso***

Or. de

Emendamento 63
Stefan Berger

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*

(c) classificazioni e disaggregazioni; ***soppresso***

Or. de

Emendamento 64
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) classificazioni e disaggregazioni;	***soppresso***

Or. de

Emendamento 65
Stefan Berger

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) elaborazione degli indici;	***soppresso***

Or. de

Emendamento 66
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) elaborazione degli indici;	***soppresso***

Or. de

Emendamento 67
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità;	***soppresso***

Or. de

Emendamento 68
Stefan Berger

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) uso di approssimazioni e prescrizioni in materia di qualità;	***soppresso***

Or. de

Emendamento 69
Stefan Berger

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) periodo di riferimento;	***soppresso***

Or. de

Emendamento 70
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*

(f) periodo di riferimento;	***soppresso***	

Or. de

Emendamento 71
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) termine per la trasmissione dei dati;	***soppresso***

Or. de

Emendamento 72
Stefan Berger

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) termine per la trasmissione dei dati;	***soppresso***

Or. de

Emendamento 73
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) primo periodo di riferimento.	***soppresso***

Or. de

Emendamento 74
Stefan Berger

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) primo periodo di riferimento.	***soppresso***

Or. de

Emendamento 75
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Per quanto riguarda le disaggregazioni di cui al paragrafo 4, lettera c), la Commissione provvede almeno a:
	– distinguere tra immobili non residenziali posseduti da persone fisiche e quelli posseduti da persone giuridiche;
	– distinguere tra immobili residenziali e non residenziali;
	– individuare le locazioni a breve termine.

Or. en

Emendamento 76
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 4 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10.	6. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 4 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10

	almeno 24 mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento pertinente. La Commissione assicura che gli atti di esecuzione adottati ai sensi del presente paragrafo rispettino il principio di proporzionalità e non comportino considerevoli costi o oneri aggiuntivi per gli Stati membri o per le imprese. Sono effettuati gli studi pilota di cui all'articolo 7 e i relativi risultati sono debitamente valutati e presi in considerazione prima di qualsiasi modifica degli elementi di dati di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 77
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) metadati referenziali e relazioni sulla qualità ***annuali***;	(a) metadati referenziali e relazioni sulla qualità ***trimestrali***;

Or. en

Emendamento 78
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora ravvisi la necessità di significativi nuovi requisiti dei dati o miglioramenti dei dati oggetto del presente regolamento, la Commissione (Eurostat) ***può avviare*** studi pilota che saranno condotti dagli Stati membri su base volontaria prima di ogni nuova rilevazione di dati.	1. Qualora ravvisi la necessità di significativi nuovi requisiti dei dati o miglioramenti dei dati oggetto del presente regolamento, la Commissione (Eurostat) ***avvia*** studi pilota che saranno condotti dagli Stati membri su base volontaria prima di ogni nuova rilevazione di dati.

Or. en

Emendamento 79
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli studi pilota di cui al paragrafo 1 mirano a determinare la pertinenza e la fattibilità del conseguimento dei nuovi requisiti dei dati o dei miglioramenti. La Commissione, se del caso e tenendo conto dei risultati degli studi pilota, presenta proposte relative all'introduzione di nuovi requisiti dei dati.	2. Gli studi pilota di cui al paragrafo 1 mirano a determinare la pertinenza e la fattibilità del conseguimento dei nuovi requisiti dei dati o dei miglioramenti ***e sono condotti in modo da ridurre al minimo l'onere per i soggetti privati titolari dei dati***. La Commissione, se del caso e tenendo conto dei risultati degli studi pilota, presenta proposte relative all'introduzione di nuovi requisiti dei dati.

Or. en

Emendamento 80
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli studi pilota di cui al paragrafo 1 mirano a determinare la pertinenza e la fattibilità del conseguimento dei nuovi requisiti dei dati o dei miglioramenti. La Commissione, se del caso e tenendo conto dei risultati degli studi pilota, presenta proposte relative all'introduzione di nuovi requisiti dei dati.	2. Gli studi pilota di cui al paragrafo 1 mirano a determinare la pertinenza e la fattibilità del conseguimento dei nuovi requisiti dei dati o dei miglioramenti. La Commissione, se del caso e tenendo conto dei risultati degli studi pilota, ***incluso il potenziale aggravio dell'onere amministrativo,*** presenta proposte relative all'introduzione di nuovi requisiti dei dati.

Or. en

Emendamento 81

Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Potrebbe essere condotto uno studio pilota per raccogliere dati sul valore delle transazioni immobiliari non residenziali.

Or. en

Emendamento 82
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Gli Stati membri, insieme alla*** Commissione (Eurostat), ***garantiscono*** la rappresentatività a livello di Unione di tali studi.	3. ***La*** Commissione (Eurostat), ***in cooperazione con gli Stati membri, garantisce*** la rappresentatività a livello di Unione di tali studi.

Or. en

Emendamento 83
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 11	***soppresso***
Deroghe	
1. Qualora l'applicazione del presente regolamento o delle misure di esecuzione adottate a norma dello stesso richieda importanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione può concedere, mediante	

atti di esecuzione, deroghe a tale Stato membro per un periodo massimo di tre anni.

2. Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata di deroga a norma del paragrafo 1 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto per il quale è richiesta la deroga.

3. L'impatto delle deroghe di cui al paragrafo 1 sulla comparabilità dei dati degli Stati membri o sul calcolo degli aggregati europei tempestivi e rappresentativi richiesti è limitato al minimo. Nel concedere le deroghe la Commissione tiene conto dell'onere per i rispondenti.

4. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10.

Or. en

Motivazione

Poiché gli organismi internazionali mettono sempre più in evidenza le crescenti vulnerabilità derivanti dal settore immobiliare non residenziale, è di fondamentale importanza colmare quanto prima la carenza di dati. Gli indicatori inclusi nel presente regolamento erano già stati raccomandati dal CERS 10 anni fa, concedendo agli Stati membri tempo sufficiente per adeguare il proprio quadro statistico.

Emendamento 84
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora l'applicazione del presente regolamento o delle misure di esecuzione adottate a norma dello stesso richieda importanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione può concedere, mediante atti di esecuzione, deroghe a tale Stato membro per un periodo massimo di ***tre***	1. Qualora l'applicazione del presente regolamento o delle misure di esecuzione adottate a norma dello stesso richieda importanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, ***in particolare negli Stati membri in cui parti sostanziali delle procedure amministrative necessarie per la raccolta***

anni.	***dei dati non sono ancora digitalizzate,*** la Commissione può concedere, mediante atti di esecuzione, deroghe a tale Stato membro per un periodo massimo di ***cinque*** anni.
	Or. de

Emendamento 85
Stefan Berger

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora l'applicazione del presente regolamento o delle misure di esecuzione adottate a norma dello stesso richieda importanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione può concedere, mediante atti di esecuzione, deroghe a tale Stato membro per un periodo massimo di ***tre*** anni.	1. Qualora l'applicazione del presente regolamento o delle misure di esecuzione adottate a norma dello stesso richieda importanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione può concedere, mediante atti di esecuzione, deroghe a tale Stato membro per un periodo massimo di ***cinque*** anni.
	Or. de

Emendamento 86
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Qualora una deroga sia ancora giustificata alla fine del periodo per il quale è stata concessa, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che concede un'ulteriore deroga per un periodo massimo di tre anni. Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta esponendo le ragioni e i motivi dettagliati a sostegno di tale proroga al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di validità della

deroga concessa a norma del paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 87
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio ***2026***.	Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio ***2029***.

Or. de

Emendamento 88
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio ***2026***.	Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio ***2028***.

Or. en

Emendamento 89
Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio ***2026***.	Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio ***2028***.

Or. en

Emendamento 90
Stefan Berger

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio ***2026***.	Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio ***2029***.

Or. de

Emendamento 91
Irene Tinagli

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) Licenze edilizie (numero di abitazioni, superficie utile) disaggregate per immobile appartenente all'edilizia sovvenzionata

Or. en

Emendamento 92
Irene Tinagli

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) Avvio e completamento dei lavori di costruzione (superficie utile) disaggregati per immobile appartenente all'edilizia popolare

Or. en

Emendamento 93

Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) Indici dei prezzi degli immobili non residenziali	(c) Indici dei prezzi degli immobili non residenziali ***(su base volontaria)***

Or. en

Emendamento 94
Irene Tinagli

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) Indici dei prezzi degli immobili non residenziali disaggregati per immobile produttivo di reddito

Or. en

Emendamento 95
Irene Tinagli

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) Indici dei canoni di locazione degli immobili non residenziali disaggregati per immobile produttivo di reddito

Or. en

Emendamento 96
Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento

Allegato I – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) Valore delle operazioni immobiliari non residenziali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 97
Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) Valore delle operazioni immobiliari non residenziali.	(e) Valore delle operazioni immobiliari non residenziali ***(su base volontaria)***.

Or. en

Emendamento 98
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) tassi di rendimento delle locazioni

Or. en

Emendamento 99
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(e ter) tassi di sfitto

Or. en

Emendamento 100
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e quater) locazioni a breve termine, compreso il numero di immobili residenziali utilizzati in tutto o in parte a fini di locazione a breve termine, la media annuale dei giorni di locazione di tali immobili residenziali e i tassi di rendimento medi di tali locazioni

Or. en